P.C.M.-P.C.-9

Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO GESTIONE DELLE EMERGENZE

Servizio Metodologie, Procedure e Pianificazione di Emergenza DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DPC/EME/0041948
del 28/05/2010
------ USCITA -------

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile.

La presente circolare nasce dall'esigenza di disciplinare la materia in oggetto per garantire una uniformità sull'intero territorio nazionale ed a tal fine intende fornire indicazioni in merito alla denominazione, alla programmazione, alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività addestrative.

Ciò anche in ragione di quanto disposto al comma 4, art 5 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 2001, n.401, ai sensi del quale il Dipartimento della protezione civile promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

A tale proposito preme, innanzitutto, ricordare che già con la nota: "Circolare n. 1/DPC/87 con oggetto: tipologia e terminologia delle esercitazioni di P.C." l'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, definiva, in via del tutto generale, quali fossero gli elementi identificativi di una esercitazione.

Tuttavia, nell'ambito della tematica relativa alle attività addestrative è necessario considerare i mutamenti normativi degli ultimi anni a cominciare dal decreto legislativo 112/98 che, pur mantenendo invariata la legislazione vigente, provvede a ripartire le competenze assegnando ben precisi compiti alle Amministrazioni Regionali ed agli Enti Locali in materia di pianificazione e gestione dell'emergenza. A questa segue il già citato D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella Legge del 9 novembre 2001, n. 401, che, tra l'altro, mantiene ferme le attribuzioni alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo relativamente all'attivazione ed all'impiego delle forze statali presenti sul territorio, come espressamente riportato anche nella circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CG/35114 del 30 settembre 2002. Vi è infine l'art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che annovera la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente.

Pertanto nel procedere ad una rivisitazione della tematica inerente le esercitazioni non è possibile prescindere da una lettura combinata degli attuali disposti normativi afferenti sia all'ordinamento nazionale che regionale. Restano ferme le competenze delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, secondo lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione.

Ciò premesso, si fa riferimento, di seguito, alla classificazione delle attività addestrative, ai contenuti da sviluppare nel corso del loro svolgimento ed all'applicazione dei benefici previsti dagli art. 9 e 10 del D.P.R. 194/01.

Le attività addestrative vengono classificate in "esercitazioni di protezione civile" e "prove di soccorso".

La principale differenza tra le "esercitazioni di protezione civile" e le "prove di soccorso" (cfr. paragrafo successivo) è da ricercarsi nel fatto che per le prime viene prevista la partecipazione di Enti, Amministrazioni e Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, la cui attivazione, in termini di uomini, materiali e mezzi, nonché il coordinamento del loro impiego, viene garantito attraverso la rete dei centri operativi, attivati secondo una ben determinata catena di comando e controllo di protezione civile. Le prove di soccorso vengono invece svolte, generalmente, da una sola struttura operativa che provvede all'impiego delle proprie risorse per lo svolgimento dell'attività.

Le "esercitazioni di protezione civile":

Trattasi di attività complesse che vedono il concorso delle diverse Componenti e Strutture operative costituenti il Servizio Nazionale della protezione civile (art. 6 ed 11 L. 225/92), compresi gli Enti e le Amministrazioni pubbliche e private che a vario titolo intervengono nella gestione di una reale emergenza. Sulla base della natura dell'evento di riferimento vengono individuati i soggetti maggiormente interessati dall'esercitazione, ed in relazione alla tipologia dell'evento stesso, da definirsi ai sensi di quanto disposto alle lettere a), b) e c) del comma 1 art. 2 L. 225/92, sarà individuato l'ambito delle esercitazioni che potranno essere quindi di due tipi:

- a) Nazionali: programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni o le Province Autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento. Durante la fase di programmazione, mediante il concorso delle componenti e delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile vengono definititi obiettivi e modalità di svolgimento;
- b) Regionali o locali: promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o Province Autonome, dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dagli enti locali o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale di protezione civile, relativamente ai piani di rispettiva competenza.

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella corrispondente pianificazione di emergenza, laddove già predisposta, ovvero verificare la validità dei modelli organizzativi e di intervento da approntare anche sulla base di quanto indicato nei regolamenti regionali, pure ai fini di una successiva pianificazione di emergenza. In tal caso è opportuno redigere comunque, ancorché in forma speditiva, un piano da perfezionare a seguito dei risultati dell'esercitazione stessa.

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un'esercitazione di protezione civile si possono distinguere in:

- l'ambito di riferimento e le località interessate;
- la data di svolgimento;

- la tipologia dell'esercitazione;
- le componenti e le strutture operative partecipanti;
- gli obiettivi dell'esercitazione;
- l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento;
- la definizione di uno scenario di rischio;
- la descrizione del sistema di allertamento:
- il sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e strutture operative);
- l'attivazione e l'utilizzo delle aree di emergenza;
- le modalità di risposta del sistema di protezione civile;
- le modalità di coinvolgimento della popolazione;
- il sistema di informazione alla popolazione;
- il cronoprogramma delle attività;
- stima dei costi anche in termini di applicazione dei benefici di legge;
- la valutazione dei risultati (de-briefing post-esercitativo per la valutazione delle lezioni apprese).

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di impianto che deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa.

L'esercitazione di protezione civile può, inoltre, distinguersi in:

- esercitazione per posti di comando (terminologia internazionale: table-top): dove si prevede esclusivamente l'attivazione dei centri operativi e della rete di telecomunicazioni per garantire lo scambio delle informazioni tra i centri stessi. I partecipanti dovranno coordinare, all'interno di un centro operativo, l'impiego simulato delle risorse in emergenza con lo scopo di verificare la tempistica di attivazione del sistema di comando e controllo nonché le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati.
- esercitazione a scala reale (terminologia internazionale: full-scale): in tal caso, oltre a quanto già previsto per una esercitazione per posti di comando, vengono effettuate azioni reali sul territorio, compreso l'eventuale coinvolgimento della popolazione. Tuttavia non si esclude che alcune azioni vengano effettivamente svolte ed altre, sebbene previste, non siano realmente attuate, ma solo simulate, effettuate cioè per "posti di comando".

L'organizzazione e la gestione di una esercitazione di protezione civile, essendo basata sulla simulazione di una emergenza reale, deve essere organizzata coinvolgendo sin da subito i diversi enti ed amministrazioni responsabili del coordinamento e dello svolgimento delle attività di soccorso e salvaguardia della popolazione e dei beni, alla stregua di quanto accadrebbe in una emergenza reale. Nella fase di progettazione dell'attività gli enti elaborano ciascuno il proprio modello di intervento mentre, nella fase di svolgimento dell'esercitazione, partecipano alle attività dei centri operativi e di coordinamento allestiti sul territorio garantendo, laddove previsto, l'impiego delle proprie risorse.

Le "prove di soccorso":

Le prove di soccorso sono attività operative finalizzate a verificare la capacità di intervento nel contesto della ricerca e del soccorso. Tali iniziative possono essere promosse ed organizzate da ciascuna delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale di

protezione civile che garantisce, tramite l'impiego delle proprie risorse in termini di uomini, mezzi e materiali, lo svolgimento della prova.

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di una prova di soccorso si possono distinguere in:

- ambito di riferimento e località interessate;
- data di svolgimento;
- obiettivi;
- componente o struttura operativa che promuove e svolge la prova;
- cronoprogramma e descrizione delle attività.

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di impianto che deve essere trasmesso alle Autorità territorialmente competenti per opportuna informazione e, se del caso, per le necessarie autorizzazioni.

La programmazione delle attività addestrative e le "autorizzazioni del D.P.R. 194/2001"

Le Componenti e le Strutture Operative, ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte agli elenchi regionali e/o nazionali che intendono organizzare esercitazioni di protezione civile di livello regionale o locale o prove di soccorso, che prevedano l'impiego del volontariato agli effetti dei benefici normativi del DPR 194/2001, devono trasmettere, per il tramite di un ente proponente (Comuni, Province, Regioni o Province Autonome, Prefetture-Uffici Territoriali del Governo), la documentazione riguardante l'attività addestrativa a questo Dipartimento, salvo la diversa disciplina regionale, di seguito citata, emanata in conformità al DPR 194/2001.

Ciò al fine di consentire a questo Dipartimento sia la valutazione tecnica dell'attività addestrativa, mediante l'analisi del documento d'impianto, sia il controllo degli aspetti amministrativi per l'approvazione del preventivo di spesa che deve riportare l'indicazione del numero dei volontari partecipanti, con il relativo tempo d'impiego, ed il numero e la tipologia dei mezzi necessari.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. DPC/VRE/75360 del 12.12.2007, concernente l'attivazione delle organizzazioni di volontariato per le attività di simulazione di emergenza.

Le Regioni provvedono, entro 90 giorni dalla data della presente circolare, a disciplinare le modalità di raccordo e programmazione delle attività addestrative promosse dalle Regioni medesime, dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato e che debbano svolgersi sul territorio regionale. Tale disciplina prevederà altresì le modalità di gestione delle richieste di applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/01 e dell'erogazione delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le modalità di controllo.

Infine, in riferimento alla nota DPC/EME/0018872 del 28.03.2007 di questo Dipartimento, ed al fine di una sempre maggiore condivisione sia nella fase organizzativa che in quella di svolgimento delle informazioni sulle attività addestrative organizzate sul territorio nazionale, le Regioni e le Province Autonome vorranno informare annualmente questo Dipartimento in merito al programma delle attività addestrative che codeste amministrazioni intendono organizzare e sull'esistenza di simili iniziative nel territorio di propria competenza intraprese da altri Enti del Servizio nazionale della protezione civile.

IL CAPO DIPARTIMENTO

4